

**POLIZZA SULLE  
RESE  
PER LA  
STABILIZZAZIONE  
DEL RICAVO  
AZIENDALE**

***CILIEGIE***

***PICCOLI FRUTTI***



Consorzio Difesa Produttori Agricoli  
Via Kufstein, 2 - 38121 Trento  
Tel: 0461 915908 e-mail: [info@codipratn.it](mailto:info@codipratn.it)

## IN QUESTO NUMERO

ASSICURARSI ..... in pillole _____	pag. 3
PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSICURATI _____	pag. 5
PREZZI MERCURIALI _____	pag. 6
TASSI DI TARIFFA A CARICO DEI SOCI _____	pag. 6
PRINCIPALI CONDIZIONI _____	pag. 8
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE _____	pag. 9
FAC-SIMILE SCHEDA PRENOTAZIONE _____	pag. 23
Allegato ai Certificati di Assicurazione Agevolata 2019 _____	pag. 25

Per maggiori dettagli ed informazioni consigliamo la lettura dell'opuscolo n.  
2 - 2019 di Co.Di.Pr.A.



## Ciliegie e piccoli frutti

L'Agricoltore che intende assicurarsi, ai fini di ottenimento del contributo è necessario che predisponga e sottoscriva il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.). Tale documento si configura come un allegato al certificato di adesione assicurativa.

Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del P.A.I., la stipula di polizze assicurative prima della sottoscrizione del P.A.I. stesso. In tal caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del fascicolo aziendale e **deve essere sottoscritta la manifestazione di interesse presso il C.A.A. competente prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione.**

Per le aziende che nel 2018 hanno sottoscritto certificati assicurativi, Co.Di.Pr.A. ha inviato elenchi ai C.A.A. che hanno provveduto per il 2019, in modo automatico, a rilasciare la manifestazione di interesse; per le aziende agricole non assicurate nel 2018 e per i nuovi soci, la manifestazione di interesse dovrà essere appositamente richiesta direttamente dall'agricoltore presso il proprio C.A.A..

*Per ogni combinazione  
CUAA, Comune e prodotto  
deve essere sottoscritto un  
P.A.I. ed emesso un certificato  
per ogni P.A.I.*

Per la compilazione dei Certificati di assicurazione 2019 è possibile scaricare il P.A.I. 2018, contenente le rese degli anni 2014-2017, accedendo al portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) [www.sian.it](http://www.sian.it), con il CUAA dell'Azienda Agricola e il numero di PAI.

**Eventuali quantitativi assicurati eccedenti la produzione ordinaria storica, che rappresenta il limite di produzione ammissibile a contributo, non comporteranno la perdita totale del contributo, ma solamente una riparametrazione proporzionale.**

Sono da tutti conosciuti i negativi dati storici della garanzia assicurativa piccoli frutti e ciliegie; nella seguente tabella sono indicati i dati storici riepilogativi:

Anno	N. Certif.	Cap. Ass.to	Premio	Q. Socio	Risarcimento Contrattuale	Rapporto Sinistri/q.ta socio
2007	274	2.330.200	404.128	103.053	660.472	640,90
2008	359	2.810.326	590.867	138.062	802.305	581,12
2009	327	4.108.613	830.793	198.615	611.480	307,87
2010	314	4.654.689	956.263	311.780	920.189	295,14
2011	359	5.713.390	1.245.082	407.780	1.706.956	418,59
2012	376	4.726.310	1.020.769	506.452	2.096.853	414,03
2013	396	3.888.369	865.000	305.930	606.807	198,35
2014	377	5.123.165	1.079.511	347.820	635.007	182,57
2015	171	3.021.567	611.396	267.250	348.841	130,53
2016	123	2.793.435	567.921	246.289	306.253	124,34
2017	117	3.355.444	667.395	289.243	1.553.497	537,09
2018	100	2.788.940	694.731	281.189	6.912	2,46

La soluzione assicurativa adottata fino al 2012 era caratterizzata da una serie di criticità strutturali che ne compromettevano l'equilibrio tecnico, la medesima convenienza per tutte le imprese aderenti e soprattutto che non rispettavano pienamente la normativa che regola la contribuzione pubblica a parziale copertura dei costi assicurativi.

Tali criticità sono riassumibili in:

- criticità di frequenza (gran parte degli assicurati costantemente erano interessati da sinistro);
- criticità di garanzia (non è semplice né automatico, rispetto alla minor produzione ottenuta, stabilire l'entità di danno direttamente imputabile a manifestazioni considerabili calamità atmosferiche);
- criticità di valori assicurati (la resa assicurata presa a riferimento per la quantificazione del danno non sempre è congrua con i dati delle produzioni effettivamente ottenute negli anni precedenti dalle aziende agricole);

Vi è da evidenziare che il prodotto ciliegie, è straordinariamente sensibile a situazioni climatiche non ottimali comunque non considerabili avversità atmosferiche (ai sensi della normativa comunitaria). Già dalla fase di allegagione moderati, brevi e leggere variazioni di umidità, di temperature e sbalzi termici, anche in considerazione del breve periodo di fertilità del fiore, possono influire sulla capacità produttiva della coltura in maniera importante, fenomeni questi che si ripetono con molta frequenza. Altri fattori quali l'impianto, il sistema di coltivazione, la concimazione, la posizione orografica del terreno... influiscono, parimenti, sulla produttività in maniera assolutamente maggiore rispetto ad altri prodotti agricoli. In altre parole la resa quantitativa media storica effettiva ottenuta dalle aziende è sicuramente inferiore alla potenzialità teorica produttiva degli impianti.

È opportuno evidenziare che, nel pieno rispetto degli Orientamenti Comunitari e della normativa nazionale, il valore assicurabile non è quello teorico potenziale, ma è quello risultante dalle medie degli effettivi quintali prodotti e raccolti delle singole aziende agricole.

Per dare una coerente ed efficace risposta a tutte queste problematiche, con Itas, Società delegataria in coassicurazione con altre quattro Società, si è sviluppata una innovativa soluzione assicurativa.

**La soluzione in coassicurazione e liquidazione per dati medi d'area, secondo indicazioni e valutazioni professionali e terze (tecnici Fondazione Mach), è la migliore più equilibrata soluzione per continuare questa positiva esperienza assicurativa. Un maggior controllo da parte nostra e da parte dei responsabili peritali, ha inoltre determinato un miglioramento dell'andamento tecnico e permesso di mantenere attiva la polizza.**

**Dall'anno scorso per le Ciliegie e i Piccoli Frutti, sono inoltre in garanzia i danni da Drosophila Suzukii, nelle medesime modalità assicurative delle altre Avversità Atmosferiche.**

Per accedere a questa garanzia è fatto obbligo all'agricoltore di adeguarsi e rispettare le modalità definite da FEM per quanto riguarda la difesa attiva da tale dittero, e precisamente:

- la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm<sup>2</sup> opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di Drosophila Suzukii, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario di FEM;
- monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;
- al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;

- catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive ad elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di *Drosophila Suzukii*.

Nel caso in cui tali condizioni non vengano rispettate dalle singole aziende agricole, il danno riconosciuto non potrà superare quello rilevato eventualmente in aziende limitrofe aventi le medesime caratteristiche e che abbiano ottemperato alle condizioni previste.



## **PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DEGLI ASSICURATI**

La normativa comunitaria sancisce l'obbligo di assicurare l'intero risultato della produzione aziendale per **Comune e Prodotto**, inteso come **prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata**. La **quantità media aziendale** è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Ossia i **quintali (1 q.le = 0,1 ton.) medi prodotti** in impianti in produzione applicati alla superficie aziendale attualmente coltivata per ogni singolo Prodotto e Comune dell'Azienda. La resa che deve essere considerata è quella effettiva quindi senza calcolare i quantitativi persi a seguito di calamità. Nel P.A.I. 2018 saranno indicate le rese dal 2012 al 2016 e l'agricoltore dovrà inserire la resa effettivamente ottenuta nel 2017, dimostrabile con documenti ufficiali (fatture di vendita, estratto conto conferimenti, bollettini di perizia nel caso di gravi danni da gelo nel 2016).

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dagli Enti preposti, si riscontrassero **la mancata osservanza di tale norma verrà ridotto proporzionalmente il contributo. Co.Di.Pr.A. si vedrebbe, pertanto, costretto a recuperare l'intero costo assicurativo dal Socio.**

**Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell'osservanza di tali norme** prima di sottoscrivere i certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione.

## **SOGLIA DI ACCESSO AL RISARCIMENTO**

Per ottenere la contribuzione pubblica deve essere obbligatoriamente applicata la **soglia di accesso al risarcimento**. Tale soglia è da riferirsi alla produzione aziendale, per **singolo prodotto, in questo caso ad esempio ciliegie, more, lamponi, ecc.**, riferita alla zona altimetrica omogenea in cui sono ubicati gli impianti produttivi, comunque con ambito minimo comunale.

Le produzioni insistenti in appezzamenti dotati di sistemi di difesa attiva antipioggia o sotto tunnel, non vengono considerate al fine del calcolo della soglia delle stesse produzioni coltivate nel medesimo comune in pieno campo. Quindi si avranno due soglie autonome, una per le produzioni sotto telo o comunque protette, l'altra per le produzioni in pieno campo che verrà **calcolata in riferimento al danno medio per area omogenea**. In questo caso i certificati dovranno riferirsi a due P.A.I. distinti (uno riferito al prodotto in pieno campo e uno al prodotto sotto rete).

La soglia di accesso al risarcimento può determinare che, pur avendo subito dei danni superiori al 20% su qualche appezzamento, qualora il danno medio aziendale **per prodotto e comune** non superi il 20%, non abbia luogo alcun risarcimento. Al fine di evitare tale negatività, già dal 2009 con ottimi risultati, si è deliberata la costituzione di un "**Fondo di Mutualità**", alimentato esclusivamente dai contributi dei Soci. Questo "Fondo", **con franchigia minima del 30% (per prodotto ciliegie) e fino all'esaurimento della sua dotazione finanziaria** concorrerà pertanto alla liquidazione degli eventuali danni che risulteranno sotto la soglia Azienda - Prodotto - Comune e/o Prodotto/Area omogenea.

## **POSSIBILITA' DI ADOTTARE DIVERSI LIVELLI DI PREZZO MERCURIALE**

Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo deliberato in base al Decreto MIPAAF, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura:

- ◆ **Fascia A** - corrispondente al prezzo stabilito con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A. in recepimento del D.M. emanato dal M.I.P.A.A.F.T.;
- ◆ **Fascia B** - corrispondente al prezzo di cui alla "Fascia A" diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all'Euro superiore);
- ◆ **Fascia C** - corrispondente al prezzo di cui alla "Fascia A" diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all'Euro superiore);
- ◆ **Fascia G** - corrispondente al prezzo di cui alla "Fascia A" diminuito del 90% (il risultato va arrotondato all'Euro superiore).

L'opzione è a livello di singola Azienda per Prodotto e Comune.

### **PREZZI PRODOTTI**

Ciliegie e Piccoli frutti			
089C000	Ciliegie	Kordia, Regina, zone di montagna . . . . .	545,00 q.le
		Tutte le altre varietà . . . . .	400,00 q.le
067C000	Fragole	Varietà unifere e rifioventi . . . . .	407,00 q.le
		Fragoline di Bosco . . . . .	1.333,00 q.le
116C000	Lampone	Varietà unifere e rifioventi . . . . .	483,00 q.le
550C000	Mirtillo	Tutte le varietà . . . . .	416,00 q.le
551C000	More	Tutte le varietà . . . . .	403,00 q.le
068C000	Ribes	Ribes rosso, nero . . . . .	336,00 q.le
193C000	Uva spina	Uva spina . . . . .	368,00 q.le

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi di assicurazione a q.le, si precisa che la conversione ad unità di misura ufficiale è la seguente:

1 quintale (q.le) = 0,1 Tonnellate (Ton.) = 100 Kilogrammi (Kg.)

### **COSTO A CARICO DEL SOCIO - TERMINI DI PAGAMENTO**

In questo opuscolo sono pubblicate le tariffe (vedi quota associativa) in base alle quali l'Agricoltore può calcolare il contributo associativo che dovrà corrispondere al Consorzio di Difesa comprensivo della quota per dotazione del "Fondo di Mutualità" e dei costi di funzionamento. Tali costi sono stati calcolati avendo a riferimento l'aliquota massima prevista dalla normativa. Nel caso in cui, a seguito di controllo, venga negato il contributo pubblico l'azienda sarà comunque tenuta alla restituzione a Co.Di.Pr.A. dell'intero premio assicurativo. Nella remota ipotesi che venga liquidato un contributo pubblico inferiore, il contributo associativo potrebbe subire un aumento.

Considerando che le risorse derivanti dalle misure di cofinanziamento verranno liquidate direttamente ai Soci Assicurati, si prevedono i seguenti termini di pagamento della Quota consortile a carico dei Soci Assicurati prodotti **CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI**:

- entro la data del 30 ottobre 2019 il contributo associativo calcolabile con i tassi di tariffa, sotto indicati;
- l'agricoltore provvederà inoltre a restituire l'importo del contributo pubblico ANTICIPATO DA Co.Di.Pr.A. che per tutte le aziende correttamente assicurate e senza anomalie è pari all'effettivo contributo pubblico incassato. Non sono ancora stabiliti i termini di liquidazione del contributo da parte di Agea e quindi non ci è possibile stabilire il termine entro il quale l'agricoltore sarà tenuto a restituire al Consorzio la parte di saldo del contributo associativo. Vi è inoltre da evidenziare che i pagamenti da parte di Agea saranno riferiti ai singoli PAI e non all'azienda. Quindi potranno essere liquidati da Agea in diversi bonifici e tempi.

### **QUOTA ASSOCIATIVA**

I seguenti tassi di tariffa sono calcolati al netto delle contribuzioni pubbliche e di conseguenza rappresentano l'effettivo costo a carico dell'azienda agricola per l'adesione alle coperture assicurative, comprensivi dei caricamenti per costi di funzionamento e autofinanziamento, dell'onere derivante dall'anticipazione dei contributi pubblici e del caricamento associativo per l'adesione al Fondo Sotto soglia. Eventuali errori, anomalie o problematiche specifiche di qualche azienda, che comportassero la perdita parziale o totale del contributo, determinerebbero comunque il recupero integrale dal socio da parte di Co.Di.Pr.A..

In costo complessivo aziendale è da determinarsi applicando le percentuali sotto indicate sul capitale assicurato, per tutti i comuni della provincia di Trento:

- |  |       |
|--|-------|
| • Prodotto Ciliegie in pieno campo                               | 9,40% |
| • Prodotto Ciliegie protetto da difesa attiva antigrandine/acqua | 9,40% |

Tali percentuali sono riferibili ad associati che abbiano aderito al sistema di pagamento automatico SEPA D.D. (ex RID). Nel caso in cui l'associato non vi abbia volontariamente aderito è necessario aumentare tale percentuale di 0,15 punti percentuali. Sottolineiamo la convenienza del sistema SEPA D.D. (ex RID) e consigliamo l'adesione. Un'azienda che assicura 100.000 € di prodotto risparmia 150,00 euro.

**PER ADERIRE ALLA POLIZZA COLLETTIVA È SUFFICIENTE SCARICARE DAL SITO INTERNET [www.codipratn.it](http://www.codipratn.it) LA "SCHEDA DI PRENOTAZIONE CERESICOLTORI" E "L'ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE AGEVOLATA - ANNO 2019", COMPILARLI, SOTTOSCRIVERLI ED INVIARLI A MEZZO FAX AL NUMERO 0461/915893 O PER POSTA ELETTRONICA A [info@codipratn.it](mailto:info@codipratn.it).**

**SUCCESSIVAMENTE Co.Di.Pr.A. INVIERA' PER SOTTOSCRIZIONE I CERTIFICATI ASSICURATIVI.**

## **PRINCIPALI CONDIZIONI:**

Il testo integrale di polizza è riportato nelle pagine che seguono, ci limitiamo ad evidenziare alcune particolari condizioni:

- Decorrenza della garanzia ore 12 del:
  - o dodicesimo giorno successivo a quello della notifica, per i certificati notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le avversità ad esclusione di grandine e vento forte;
  - o quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i certificati notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le avversità ad esclusione di grandine e vento forte;
- Per aderire è sufficiente compilare la richiesta di prenotazione scaricabile dal sito internet del consorzio e riportata nelle pagine che seguono ed inviarla al n. fax 0461/915893 o e-mail a [info@codipratn.it](mailto:info@codipratn.it), la compilazione è semplice ed immediata è comunque possibile telefonare per qualsiasi richiesta o spiegazione agli uffici al numero 0461/915908;
- Successivamente verrà inviato per la sottoscrizione definitiva il certificato assicurativo, il quale dovrà essere restituito anche a mezzo posta a Co.Di.Pr.A.;
- Garanzie coperte: danni da calamità atmosferiche, craking del frutto e Drosophila suzukii;
- Assicurabile l'effettiva produzione ottenuta storicamente al netto di eventuali danni liquidati, per impianti in piena produzione;
- Obbligatorio eseguire e rispettare tutte le disposizioni dei protocolli definiti dai tecnici della Fondazione Edmund Mach (ex Istituto S. Michele), pena decadenza del diritto all'indennizzo;
- Obbligatorio effettuare integralmente la raccolta del prodotto entro i termini stabiliti, pena decadenza del diritto all'indennizzo;
- Determinazione del danno per area omogenea per produzioni coltivate in pieno campo, applicando criteri di valutazione e di considerazione degli effetti di calamità per area omogenea. La determinazione del danno per produzioni coperte da impianto di difesa attiva verrà effettuata normalmente con sottoscrizione del bollettino di liquidazione da parte dell'agricoltore assicurato;
- Franchigie e limiti di indennizzo sono indicati nel testo di polizza;
- Nei modi e tempi opportuni i C.A.A. e Co.Di.Pr.A. avviseranno e supporteranno le imprese agricole per la sottoscrizione del P.A.I..

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

**DEFINIZIONI** Nel testo che segue, si intendono per:

• <b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia prima della decorrenza del rischio.
• <b>APPEZZAMENTO</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.
• <b>ASSICURATO</b>	Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
• <b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
• <b>ATTECCHIMENTO</b>	Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.
• <b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
• <b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
• <b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</li> <li>• l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;</li> <li>• l'indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della soglia di danno, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;</li> <li>• l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);</li> <li>• tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).</li> </ul>
• <b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.
• <b>CONTRAENTE</b>	Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
• <b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta sul Certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
• <b>DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE</b>	Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita e corrispettivi fiscali. Nel caso l'Azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo prodotto coltivato, utilizzo del prodotto all'interno del ciclo aziendale del prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati su ogni P.A.I..
• <b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
• <b>F.E.M.</b>	Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.
• <b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotto o residuo, escluse dall'indennizzo.
• <b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.
• <b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
• <b>IMPIANTO PRODUTTIVO</b>	Impianto di produzioni arboree e arbustive.
• <b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare

	la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
• <b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della Resa assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo per singola Partita.
• <b>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</b>	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
• <b>NOTIFICA</b>	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di Notifica deve essere successiva alla data di rilascio del P.A.I. e riferita ad un P.A.I. identificato da barcode.
• <b>P.A.I.</b>	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
• <b>PARTITA</b>	Il Prodotto assicurato distinto per Varietà presente su ciascun Appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.
• <b>PIANO GESTIONE DEI RISCHI</b>	Decreto Ministeriale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
• <b>POLIZZA COLLETTIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
• <b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
• <b>PREZZO</b>	Il prezzo mercatoriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 'Prezzi'.
• <b>PRODOTTO</b>	Le ciliegie e i piccoli frutti, come definiti nel Piano di Gestione dei Rischi e codificati nel Decreto Prezzi.
<b>PRODUZIONE MEDIA ANNUA</b>	Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).
• <b>RESA MEDIA ANNUA</b>	Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo ( <b>Resa Assicurata Complessiva</b> ), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
• <b>RESA ASSICURATA</b>	Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno
• <b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
• <b>SOCIETA'</b>	L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
• <b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno indennizzabile a termini di Polizza Collettiva che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
• <b>SOGLIA</b>	E' la perdita di Resa assicurata superiore al 20% della Produzione Media Annuale, superata la quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale percentuale di perdita è indicata nel Piano di Gestione dei Rischi. La soglia sarà calcolata ed applicata distintamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata al punto. 1.1 dell'Allegato 1 del PGR (Piano di Gestione dei Rischi).
• <b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
• <b>VARIETA'</b>	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. La codifica da utilizzare è quella indicata nel Decreto Prezzi.
<b>AVVERSITA' ATMOSFERICHE</b>	
• <b>DEFINIZIONE AVVERAITA': DATI AGROMETEO-ROLOGICI</b>	In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella Definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

	<p>Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie tipologie di Polizza Collettiva. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato di assicurazione che ne costituisce l'unico mezzo di prova.</p> <p>Gli effetti delle Avversità in garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere riscontrati sulla medesima Varietà e su una pluralità di Aziende agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 Km;</li> <li>- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.</li> </ul>
• <b>ALLUVIONE</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali Avversità atmosferiche, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
• <b>BRINA</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
• <b>COLPO DI SOLE</b>	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• <b>ECESSO DI NEVE</b>	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.
• <b>ECESSO PIOGGIA</b>	<p>Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;</li> <li>• le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;</li> <li>• le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.</li> </ul>
• <b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
• <b>GELO</b>	Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
• <b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.
• <b>SBALZO TERMICO</b>	Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0°C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.
• <b>SICCITA'</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari ad almeno un terzo, rispetto a quelle normali del periodo di riferimento che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.
• <b>VENTO CALDO</b>	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40°C.
<b>AVVERSITA' BIOTICA valida solo per il prodotto ciliegie e piccoli frutti</b>	
• <b>DROSOPHILA SUZUKII</b>	Insetto appartenente all'ordine dei Ditteri (diptera) genere Drosophila, specie D. Suzukii detto Moscerino dei Piccoli Frutti.

## **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE**

delle specie vegetali (prodotto ciliegie e piccoli frutti) dall'insieme delle avversità di frequenza (grandine, venti forti, eccesso di neve ed eccesso di pioggia), delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo e brina) e delle avversità accessorie (sbalzi termici, colpo di sole e vento caldo) di cui all'art. 3 comma 2.a. del PGR 2019 e delle fitopatie come previsto al comma 3.

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 Cod. Civ.. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 2 - Obblighi dell'assicurato - Prodotto e valore garantito**

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017), l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuale". Nel caso in cui la Resa Media Annuale sia inferiore alla Produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa Assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili, a condizione che venga indicata in Polizza la Resa Media Annuale, risultante dalle produzioni moltiplicate per il prezzo indicate nel PAI, necessaria per il calcolo della soglia.

Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilita come segue:

Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione:

- 1° anno 0%;
- 2° anno 0%;
- 3° anno 20%;
- 4° anno 60%;
- 5° anno 100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicata il prezzo mercuriale stabiliti nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima azienda agricola nello stesso Comune Amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa Assicurata e della Produzione Media Annuale.

### **Art. 3 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Il premio, comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di Notifica per i Certificati di assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento forte.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva.

Il Certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. La maturazione del Prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché

per il Prodotto ciliegie per Varietà come segue: *entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all'andamento climatico avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.*

#### Art. 4 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

#### Art. 5 - Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 6 - Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga ad indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche e Biotiche:

- Forma contrattuale A (art. 3 comma 1. Del PGR Piano di Gestione dei Rischi) Grandine, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Venti forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di sole e vento caldo e Sbalzo termico, Drosophila Suzukii.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento forte, sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

L'avversità atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 - *Modalità per la rilevazione del danno* e 19 - *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata Complessiva.

#### Art. 7- Prodotti coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine e/o antipioggia e/o antinsetto e tunnel.

##### Antipioggia

**I teli devono essere stesi, relativamente al prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.**

##### Antinsetto

**Gli impianti devono essere dotati di un sistema integrato antinsetto, intendendosi per tale il Sistema che prevede:**

- la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm<sup>2</sup> opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di Drosophila Suzukii, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario di FEM;
- monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;
- al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;
- catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive ad elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di Drosophila Suzukii.

**Qualora tali condizioni non venissero rispettate:**

- per danni da eccesso di pioggia decade la copertura assicurativa, ove assicurate come produzioni protette da teli antipioggia;
- per danni da Drosophila Suzukii verranno considerati quelli riscontrati nelle Aziende limitrofe in frutteti dotati di sistemi integrati antinsetto in piena efficienza.

## Art. 8 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto ad avversità in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altra Avversità non coperta da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un'Avversità assicurata;
- g) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali e al mancato rispetto degli obblighi colturali relativi ai sistemi di protezione attiva previsti all'art. 7 - *Prodotti coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva*;
- h) danni conseguenti a fitopatie non assicurate, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- i) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

## Art. 9 - Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Assicurata Complessiva, causata dalle Avversità oggetto di garanzia, risulta superiore al 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto assicurato, relativo ad un medesimo comune ....

Nel caso di danni da Avversità atmosferiche e biotiche in corso di raccolta, anche per Varietà con raccolta a più stacchi, viene comunque considerata l'intera produzione assicurata per il calcolo della Soglia. Si procederà alla suddivisione della Partita in due sottopartite distinte ed a ciascuna di esse sarà attribuita la relativa percentuale di danno. Nel caso vengano suddivise le Partite in sottopartite in tutte le condizioni dove leggasi Partita deve intendersi sottopartita.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale ed i Limiti di indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.

Qualora, per scelta dell'Assicurato, parte della Resa assicurata fosse garantita con altre Società, ai fini del superamento della soglia del 20% si farà riferimento al totale complessivo, considerando anche la parte di prodotto garantita con gli altri assicuratori.

L'assicurato in caso di Sinistro, pertanto, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

## Art. 10 - Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Soglia* nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sottopartita la Franchigia come segue:

**FRANCHIGIA E PERCENTUALI DI DANNO (PER AREA OMOGENEA PRODOTTI IN PIENO CAMPO O IMPIANTI DOTATI DI SISTEMA DI DIFESA ATTIVA)**

% di danno	Franchigia	Indennizzo															
1	30	0	18	30	0	35	25	10	52	25	27	69	25	44	86	27	59
2	30	0	19	30	0	36	25	11	53	25	28	70	25	45	87	27	60
3	30	0	20	30	0	37	25	12	54	25	29	71	25	46	88	27	61
4	30	0	21	30	0	38	25	13	55	25	30	72	25	47	89	28	61
5	30	0	22	30	0	39	25	14	56	25	31	73	25	48	90	28	62
6	30	0	23	30	0	40	25	15	57	25	32	74	25	49	91	28	63
7	30	0	24	30	0	41	25	16	58	25	33	75	25	50	92	28	64
8	30	0	25	30	0	42	25	17	59	25	34	76	25	51	93	29	64
9	30	0	26	30	0	43	25	18	60	25	35	77	25	52	94	29	65
10	30	0	27	30	0	44	25	19	61	25	36	78	25	53	95	29	66
11	30	0	28	30	0	45	25	20	62	25	37	79	25	54	96	29	67
12	30	0	29	30	0	46	25	21	63	25	38	80	25	55	97	30	67
13	30	0	30	30	0	47	25	22	64	25	39	81	26	55	98	30	68
14	30	0	31	29	2	48	25	23	65	25	40	82	26	56	99	30	69
15	30	0	32	28	4	49	25	24	66	25	41	83	26	57	100	30	70
16	30	0	33	27	6	50	25	25	67	25	42	84	26	58			
17	30	0	34	26	8	51	25	26	68	25	43	85	27	58			

#### Art. 11 - Limite di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 70% della Resa assicurata per zona geografica omogenea e per Prodotto assicurato; per Azienda agricola e Prodotto, nel medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva. La presente sezione di Polizza, limitatamente a tutti i Certificati di assicurazione emessi relativi al Prodotto Ciliegie e Piccoli Frutti, prevede l'applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 200% dei Premi imponibili complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati provinciali risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione proporzionale ai singoli Indennizzi con riguardo ad ogni Azienda agricola.

#### Art. 12 - Ispezione dei prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle partite assicurate.

#### Art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti da Avversità assicurate. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 15 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

#### Art. 14 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando la produzione assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi Avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da uno delle Avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

#### Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura, anche in merito ai sistemi di lotta attiva, richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 15 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e. non manomettere/alterare il prodotto danneggiato;
- f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione;
- g. nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 13 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo, Brina ed Eccesso pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla Varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

#### **Art. 16 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più Partite della coltura assicurata venga danneggiata dalle Avversità garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

#### **Art. 17 - Modalità per la rilevazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta del Prodotto direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

#### **Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo per i prodotti:

- Piccoli frutti: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Ciliegie: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista avente i titoli di cui al precedente art.17, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della Società.

## Art. 19 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a. accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle *'Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate'*;
- b. verificati i dati meteo, per le Avversità Atmosferiche, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa assicurata;
- c. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, l'esistenza delle condizioni vincolanti la garanzia per quanto riguarda i sistemi di difesa attivi (anti pioggia e antinsetto), e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
- d. accertare al momento dell/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
- e. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f. accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- g. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo;
- h. accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso ed in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- i. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

## Art. 20 - Norme per l'esecuzione della perizia e per la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola Varietà, gruppo di Varietà simili, o destinazione del in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e Varietà, con le seguenti norme:

- a) il valore del risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
  - le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all' *art. 19 - Mandato del perito* - punto g.;moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità di produzione risarcibile e la produzione ottenibile alla raccolta, in sede di perizia in campo e/o in cooperativa al conferimento e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee dai responsabili peritali, come quelle rilasciate dalle Cooperative stesse (bolle di consegna, conferimenti medi ecc.) dell'anno;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo, della tabella *Danno di qualità* delle Condizioni Speciali.
  - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all' *art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle relative alla Franchigia.

Qualora particolari ed eccezionali Avversità atmosferiche e biotiche in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un'entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).

I risultati di ogni perizia, distinti per partita e per avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel "bollettino di campagna", che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato ed allo stesso consegnato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del "bollettino di campagna", sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 21 - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o "Bollettino di Campagna di Costatazione" che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

### Art. 21 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o e-mail certificata entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 - *Modalità per la rilevazione del danno*.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre Società nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

### Art. 22 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

### Art. 23 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 - *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato od al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

### **Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

### **Art. 26 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni P.A.I., ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di sinistro, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

### **Art. 27 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva**

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo. Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiara espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali. In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

### **Art. 28 - Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/estirpazione/taglio della pianta. Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare od in più stacchi, - ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della franchigia contrattuale - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.



## CONDIZIONI SPECIALI CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

### Art. 29 - Impianti di difesa attiva antipioggia

In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per partita, all'interno dell'Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.

### Art. 30 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 - *Norme per la quantificazione del danno*, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Tablelle Qualità CILIEGIE

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;</li><li>-0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti;</li><li>-0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li><li>-0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li></ul>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-0,2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;</li><li>-0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti;</li><li>-0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li><li>-0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).</li></ul>	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche e fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	90
	<p>I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche e fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.



Tabella Qualità PICCOLI FRUTTI

Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**Art. 31 - Le zone geografiche ed altimetriche omogenee**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 - *Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia termina alla maturazione determinata convenzionalmente come di seguito:

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO CILIEGIE
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S.Vito - sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano	15 giugno
E	Pergine - Serse - Viarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Civezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazzano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno



V	Revò	20 giugno
W	Bassa Valsugana	01 giugno
Z	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
X	Altre zone non previste, da delimitare	

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.

Tale termine deve essere inteso come termine ultimo rispetto all'inizio della fase di arrossimento dei frutti che a prescindere dalla data indicata comporta la decadenza della garanzia qualora non sia stesa la rete.

### Art. 32 - Rischio eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici - il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'avversità eccesso di pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 50%.

## COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici i periti per il rilievo dei danni.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Riparto tra Società Coassicuratrici		Quota
ITAS MUTUA	Delegataria	
	Coassicuratrice	
	Coassicuratrice	



## SCHEDA DI PRENOTAZIONE CERASICOLTORI

Intermediario – Struttura

Spett.le CODIPRA  
Via Kufstein, 2  
38121 Trento

### SCHEDA DI PRENOTAZIONE CERASICOLTORI n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Socio Codipra n. \_\_\_\_\_

### DICHIARO

- di voler aderire alla Polizza Collettiva sulle RESE 2019, per i quantitativi di seguito descritti nella tabella ed alle condizioni che disciplinano il rapporto assicurativo contenute nella Polizza Collettiva "sulle rese prodotto Ciliegie e piccoli frutti" che dichiaro di aver ricevuto, di conoscere e di accettare;
- di sottoscrivere e restituire al contraente le richieste di adesione alla polizza che saranno emesse per le produzioni prenotate e l'allegato "dichiarazioni";
- di conoscere ed accettare le condizioni di liquidazione di cui all'art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione, in particolare che la quantificazione del danno deve essere eseguita, per singola varietà, o gruppo di varietà similari, per zona geografica omogenea e per danni omogenei ed è vincolante nei confronti di tutti i produttori dell'area stessa.

**Per la compilazione seguire i codici della tabella 1 per le zone omogenee e della tabella 2 per le varietà ricordandosi di aggregare gli appezzamenti per singola zona omogenea, comune amministrativo e tipo di coltura (pieno campo o protetta).**

COD. ZONA: _____		HA	VARIETA'	ANNO IMPIANTO	Q.LI	N. PIANTE	TELI	DENOM. FONDI E DATI CATASTALI
1								
2								
3								
4								
5								
COD. ZONA: _____		HA	VARIETA'	ANNO IMPIANTO	Q.LI	N. PIANTE	TELI	DENOM. FONDI E DATI CATASTALI
1								
2								
3								
4								
5								
COD. ZONA: _____		HA	VARIETA'	ANNO IMPIANTO	Q.LI	N. PIANTE	TELI	DENOM. FONDI E DATI CATASTALI
1								
2								
3								
4								
5								

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Formano parte integrante della presente proposta la "Dichiarazione del Socio ed. 2019" debitamente sottoscritta.

Sottolineiamo necessità attivazione e sottoscrizione P.A.I., nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi ed i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del P.A.I., preliminarmente deve sottoscrivere la manifestazione di interesse.

L'assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo delle Condizioni di Assicurazione, a norma del Reg. Ivass ex Isvap 35/2010.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



Nella tabella sopra riportata vanno indicati i quintali che si intendono assicurare, **raggruppando gli appezzamenti sia per zona altimetrica omogenea che per tipo di coltura, pieno campo o sotto telo, che per comune amministrativo** (obbligatoriamente tutta la produzione aziendale) completando i campi nel seguente modo:

- nel campo COD.ZONA va inserita la rispettiva codifica, a seconda della zona in cui si trova l'appezzamento;
- nel campo COMUNE va indicato il comune amministrativo;
- nel campo HA, va indicata la superficie coltivata (**dato da rilevare dal proprio Fascicolo Aziendale**);
- nel campo VARIETA' va inserita la "DENOMINAZIONE DELLA VARIETA'";
- nella colonna relativa ai Q.LI, per ogni riga, vanno inseriti i rispettivi q.li producibili e che si intendono assicurare;
- nel campo TELI indicare se il prodotto è coperto da difesa attiva antipioggia (SI/NO);
- nell'ultima colonna va indicata la denominazione dei fondi ed i rispettivi dati identificativi catastali.

Esempio 1: nel caso la produzione da assicurare siano "100" quintali di "ciliegie" varietà "anellona" prodotte su di un appezzamento denominato "plani" "p.f. 107 e 23/1/2 cc Sardinia".

1	Trento	0,50	Anellona	2007	100	658	NO	Plani p.f. 107-23/1/2 cc Sardinia
---	--------	------	----------	------	-----	-----	----	-----------------------------------

Esempio 2: nel caso la produzione da assicurare siano "5" quintali di "ciliegie" varietà "amarena" prodotte su di un appezzamento denominato "dos" "p.f. 17 e 557/1/2 cc Aldeno", fra il fiume Adige e la strada prov.le.

1	Aldeno	0,10	Amarena	2003	5	19	SI	Dos p.f. 17-557/1/2 cc Aldeno
---	--------	------	---------	------	---	----	----	-------------------------------

**TABELLA 1: AREE OMOGENEE DI SUDDIVISIONE DELLE ZONE COLTIVATE A CILIEGIE.**

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S.Vito - sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano	15 giugno
E	Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Civezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazzano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Branolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardinia - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno
V	Revò	20 giugno
W	Bassa Valsugana	01 giugno
Z	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
X	Altre zone non previste, da delimitare	

*Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.*

**TABELLA 2: ELENCO DELLE VARIETA'**

Cod.	Prodotto	Varietà	Prezzo
089C000	CILIEGIE	KORDIA, REGINA	545,00 €/q.le
089C000	CILIEGIE	TUTTE LE ALTRE VARIETA'	400,00 €/q.le
067C000	FRAGOLE	VARIETA' UNIFERE O RIFIORENTI	407,00 €/q.le
067C000	FRAGOLE	FRAGOLINE DI BOSCO	1.333,00 €/q.le
116C000	LAMPONE	TUTTE LE VARIETA'	483,00 €/q.le
116C000	LAMPONE	TUTTE LE VARIETA'	483,00 €/q.le
550C000	MIRTILLO	TUTTE LE VARIETA'	416,00 €/q.le
551C000	MORE	TUTTE LE VARIETA'	403,00 €/q.le
068C000	RIBES	TUTTE LE VARIETA'	336,00 €/q.le
193C000	UVA SPINA	TUTTE LE VARIETA'	368,00 €/q.le

**ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA  
AGEVOLATA ANNO 2019**



**Allegato ai certificati di Adesione alla Polizza Collettiva Agevolata – Anno 2019**

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... ad integrazione delle "clausole e dichiarazioni" inserite nei certificati  
assicurativi agevolati relativi all'anno 2019 numero:  
..... emessi da .....  
Agenzia Generale di ..... di cui il presente allegato forma parte  
integrante e sostanziale.

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'**

- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e sottoscritto la Manifestazione di interesse 2019 ovvero il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del P.A.I. che si configura come allegato ai certificati;
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale per unità di superficie coltivata calcolata sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata nel rispetto del valore assicurabile risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.A.I. o la produzione effettivamente ottenibile nell'anno (in tal caso è stata indicata nel Certificato la Produzione Media Annuale per il calcolo della Soglia);
- che entro i termini e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale e del P.A.I. da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione delle coperture dei danni da calamità, fitopatie ed IST;
- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;



- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell'ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
- di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
  - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
  - a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2019, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;

#### AUTORIZZA

- Co.Di.Pr.A. a richiedere all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;
- Co.Di.Pr.A. a fornire all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;

Barrare nel caso non si acconsenta



Con riferimento al **“Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia”** alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori 20% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento, pubblicato sul sito internet [www.codipratn.it](http://www.codipratn.it).

Non richiede adesione

Richiede adesione

#### RICHIEDE

- l'adesione al **“Fondo di Mutualità per danni da fitopatie”**, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento e le condizioni di operatività ed i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito [www.codipratn.it](http://www.codipratn.it).

#### Il Dichiarante

...../...../2019  
(Luogo) (data)

.....  
(firma leggibile)

**Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra**

.....  
(firma leggibile)

Il sottoscritto.....nella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig..... è autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

.....  
(timbro e firma leggibile)

**SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA'**

3



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**  
**resa agli associati di CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO, in sigla**  
**Co.Di.Pr.A. – TRENTO**  
**(da art. 13 ad art. 22 del REGOLAMENTO UE 679/2016, d'ora in poi "Regolamento")**

In relazione alle informazioni ed ai dati personali, d'ora in poi anche "Dati", che riguardano l' "Interessato" (e/o "Associato"), raccolti o che saranno raccolti presso quest'ultimo e/o presso terzi, da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pr.A. – Trento, d'ora in poi anche "Titolare" (e/o "Consorzio"), o dai suoi incaricati del trattamento, il sottoscritto Associato dichiara di essere stato/a previamente informato/a di quanto segue.

**a) Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati** i) finalità del trattamento sono quelle associative di assistenza e rappresentanza, consistenti nello svolgimento di attività istituzionali del Consorzio e prodromiche, connesse e/o strumentali alle medesime (compreso l'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e dalle delibere assunte dagli organi competenti di quest'ultimo), ed in particolare, ad esempio, di attività di raccolta, organizzazione, conservazione dei Dati con riferimento all'adesione al Consorzio e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per la copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali avversità atmosferiche, epizootie, variabilità dei prezzi, informazioni ed assistenza in materia legislativa, amministrativa, assicurativa fiscale, finanziaria, contabile, di gestione del personale, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, di formazione professionale tecnica e sindacale degli operatori associati, di espletamento delle pratiche contributive, di sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni fra le organizzazioni agricole e non agricole e per favorire azioni di vantaggio del settore, assistenza nella fornitura di servizi di tipo finanziario ed assicurativo e di ogni altro servizio utile al migliore espletamento dell'attività imprenditoriale, designazione e nomina di propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni, rappresentanza presso Enti, Organismi e Commissioni, informazione attraverso mezzi di stampa o telematici, in tal caso **base giuridica del trattamento** è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato o di adempimenti conseguenti al rapporto associativo, ii) finalità del trattamento consiste anche nell' **adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee** (ad es. adempimenti contabili, fiscali, verifiche amministrative), nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati, in tal caso **base giuridica del trattamento** è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare. iii) **finalità** del trattamento è anche la gestione del rapporto con l'Associato per aspetti diversi da quelli sub punti i) e ii), quali l'organizzazione interna delle attività funzionali alle forniture di prodotti e/o servizi (ad es. per verifiche solvibilità, gestione affidamenti e controllo rischi, gestione contenzioso e recupero/cessione crediti, gestione servizi finanziari e assicurativi strumentali alla gestione dei rapporti e gestione strumenti di pagamento elettronico), la rilevazione del grado di rappresentatività dell'associazione, la convocazione degli organi, la riscossione delle quote di ammissione, associative e dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati, in tal caso **base giuridica del trattamento** è l'interesse legittimo del Titolare a perseguire i propri scopi istituzionali e statutari ed a permettere lo svolgimento regolare della propria attività, iv) **finalità** del trattamento è anche quella di invio all'Interessato di newsletter e di materiale su iniziative/campagne specifiche, corsi di formazione, marketing e comunicazione commerciale, invio di materiale promozionale e pubblicitario (on line ed anche via telefono, email, sms, o social network), relativamente a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare e/o proposti da soggetti terzi, indagini statistiche e ricerche di mercato, in tal caso **base giuridica del trattamento** è il consenso dell' Interessato, ma anche l'interesse legittimo del Titolare a far conoscere le attività ed i servizi offerti.

**b) Comunicazione dei Dati e conseguenze della mancata comunicazione** I Dati potranno essere raccolti presso l'Interessato o presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. CAA) o presso archivi pubblici oppure banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamere, AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali) e/o siti web e/o social network in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato e che possono, di volta in volta, risultare funzionali all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto associativo ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso (in tal ultimo caso i Dati riguardano ed esclusivamente dati identificativi, di contatto, fiscali, relativi all'Interessato o a referenti interni dell'associato e/o dati relativi all'attività economica), la comunicazione dei Dati deve intendersi quale **mera facoltà e non obbligo**, tuttavia, la comunicazione dei Dati è in particolare **necessaria ai fini dello svolgimento delle attività** indicate, rispettivamente, alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii), il non conferimento o un conferimento parziale dei Dati potrebbero comportare l'impossibilità da parte del "Titolare" di continuare a svolgere le proprie attività istituzionali e statutarie e/o di instaurare e/o proseguire il rapporto associativo e/o l'impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l'acquisizione dei Dati costituisce presupposto indispensabile per l'effettuazione delle prestazioni, in relazione alle finalità di cui alla precedente lettera a), punto iv) la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso al relativo trattamento comporterà soltanto l'impossibilità di inviare le relative comunicazioni (ad es. newsletters, offerte commerciali, offerte di corsi formativi).

**c) Categorie di destinatari dei Dati** Nei limiti e per le finalità sopra indicati, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dal Titolare e dagli incaricati del Titolare (dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni del Titolare (consulenti/fornitori di servizi del Titolare) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a: i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Consorzio, ii) organismi associativi quali l'associazione regionale dei consorzi di difesa (Asnacod), per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e statutarie, iii) amministrazioni ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), istituti bancari ed assicurativi, casse di previdenza ed assistenza, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti, iv) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, società controllanti e/o società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ad altri soggetti economici che svolgono attività di marketing e comunicazione commerciale per conto del Titolare, v) previo consenso specifico dell'Interessato, a società controllate, controllanti, o comunque a vario titolo collegate e facenti parte del medesimo Gruppo del Titolare, ed in particolare a società di marketing, al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing. Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

**d) Diffusione dei Dati** Non è previsto il trasferimento dei Dati extra UE. In ogni caso, qualora fosse effettuato un tale trasferimento, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra UE esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra indicate e nel rispetto del Regolamento (quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione

dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento), ovvero, in mancanza, qualora ad esempio sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato, o a favore di quest'ultimo, o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dello stesso, ovvero sulla base del previo consenso di quest'ultimo (come previsto dall'art. 49 del Regolamento).

**e) Trasferimento dei Dati ad un Paese terzo** Allo stato non è previsto alcun trasferimento di Dati extra UE. In ogni caso, qualora i Dati dovessero essere trasferiti extra UE lo saranno esclusivamente nel rispetto del Regolamento e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, ovvero, in mancanza, qualora sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato, ovvero sulla base del previo consenso dell'Interessato (per finalità diverse da quella anzidetta).

**f) Conservazione dei Dati** Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Titolare e per l'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare, e verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del rapporto associativo e la riscossione di tutti i contributi associativi dovuti e/o l'esecuzione degli incarichi affidati; successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno essere rispettivamente eliminati e distrutti. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv) perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare, ovvero fino a quando l'Interessato revocherà validamente il consenso, se precedentemente prestato, oppure fino a quando comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per tali ultime finalità.

**g) Diritti** L'Interessato ha inoltre la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità il Titolare (all'indirizzo email sotto indicato) chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiederne la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato, ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato, non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione.

**h) Modalità di trattamento dei Dati** Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro e per le sole finalità indicate, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste.

**i) Titolarità del trattamento** Titolare del trattamento è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pr.A. – Trento, con sede in via Kufstein, 2, Gardolo di Mezzo (Trento). Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi del Titolare e/o dei Co-titolari, dei responsabili esterni e/o degli incaricati e/o per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile consultare il sito internet del Titolare ([www.codipra.it](http://www.codipra.it)) e rivolgere qualsivoglia richiesta all'indirizzo [mail.comunicazione@codipra.it](mailto:mail.comunicazione@codipra.it).

Luogo, data	L'Interessato NOME E COGNOME (titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società)
-------------	--

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Informato/a di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente**

1)  di acconsentire  di non acconsentire al trattamento dei Dati per l'invio all'Interessato di newsletter e di materiale relativo a iniziative/campagne specifiche/corsi di formazione, e quindi per attività di marketing e comunicazione commerciale relative a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare, effettuata on line, tramite email, social network, a mezzo telefono, sms;

1)  di acconsentire  di non acconsentire La comunicazione/cessione dei Dati a società controllate, controllanti del Titolare ed a società di marketing al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/enti quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing (tramite email, social network, a mezzo telefono, sms);

1)  di acconsentire  di non acconsentire al trattamento dei Dati per effettuare indagini statistiche e ricerche di mercato da parte del Titolare e/o da parte di soggetti terzi incaricati dallo stesso;

1)  di acconsentire  di non acconsentire alla diffusione dei Dati (nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine ritratta in foto e/o video) mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Titolare e/o altre organizzazioni di categoria ad essa collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali

Luogo, data	L'Interessato NOME E COGNOME (titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società)
-------------	--